**COMUNE DI DOSOLO**

*(Provincia di Mantova)*

**CONVENZIONE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE DEI LOCALI POSTI IN DOSOLO, VIA LAME 1 E NELLA FRAZIONE DI CORREGGIOVERDE, VIA MAZZINI 4.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto a norma di legge,

tra

**Comune di Dosolo** (C.F.83000130209), con sede in Dosolo, Piazza Garibaldi, 3, d’ora in poi denominato “Amministrazione”, in persona del Segretario Comunale Responsabile del Settore Amministrativo dott.ssa Borghi Roberta la quale interviene in nome e per conto del Comune che rappresenta, ed in forza del decreto sindacale del 3/2021 ;

**e**

**Dott.ssa ANGELICA CAMELLINI** (C.F. CMLNLC88D44E253E**)** residente a Guastalla(RE), Via Gallesi, 7, medico di medicina generale del Comune.

Premesso che:

-i locali siti nell’immobile di proprietà comunale posto in via Mazzini,4, nella frazione di Correggioverde ed in via Lame n. 1 a Dosolo (dietro sede municipale), sono adibiti da tempo ad ambulatorio medico per permettere un accesso agevolato ai cittadini sia di Dosolo sia di Correggioverde ;

- che la dott.ssa Camellini presta la sua attività di medicina generale di base sul territorio comunale;

- che questo ente ha tutto l’interesse a favorire il mantenimento del servizio medico quale servizio di pubblica utilità sia per i cittadini del capoluogo sia per quelli di Correggioverde ;

-che altri soggetti, già individuati dal Comune, usufruiscono di tali spazi e che pertanto si rende necessario disciplinarne l’uso da parte della dott.ssa Camellini Angelica;

-vista la determinazione n.\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione dello schema di accordo per l’utilizzo dei locali in oggetto ;

Tutto ciò premesso, fra le parti si

**CONVIENE**

quanto segue.

**Art. 1 – oggetto delle convenzione**

-La dott.ssa Camellini è autorizzata ad utilizzare, in via temporanea ed limitatamente alle fasce orarie di ricevimento dei pazienti, l’immobile sito in Comune di Dosolo (Mantova), Via Lame n. 1, identificato al Fg.19, Mapp. 120, sub.2, Cat.B5, cl. U, piano terra, avente una superficie complessiva di mq. 40,00, nei giorni e nelle fasce orarie definite dal professionista ,in accordo con gli altri soggetti fruitori della struttura.

E’ consentito altresì alla dott.ssa Camellini l’uso dei locali di proprietà comunale posti nella frazione di Correggioverde, Via Mazzini n. 4, identificati al Fg.27, Mapp.68, sub.1, Cat.A10 , cl.2, piano terra, avente una superficie complessiva di mq.60,00, nei giorni e nelle fasce orarie definite dal professionista, in accordo con gli altri soggetti fruitori della struttura.

A fronte di tale utilizzo la dott.ssa Camellini si impegna a prestare la propria attività di medico di base sul territorio del Comune.

**Art.2 – Utilizzo dei locali**

I locali di cui all’art. 1 vengono concessi in uso per le annualità 2021,2022 e 2023 ; al termine della vigenza del presente accordo l’utilizzo può essere rinnovato per uguale periodo, previo consenso manifestato da entrambe le parti .

**Art.3 – Spese utenze**

Per tale utilizzo la dott.ssa Camellini è tenuta al rimborso in quota parte delle spese per le utenze (luce, acqua e gas) e per la pulizia periodica dei locali che il Comune sostiene annualmente; tale rimborso viene concordemente stabilito nella somma di **Euro 1.700, 00 da versare annualmente per tutta la durata dell’accordo**. La somma potrà essere corrisposto in **n. 3 rate** di € 566,67 da versare con le seguenti scadenze :

* Prima rata - scadenza 30/4 di ogni anno
* Seconda rata -scadenza 31/08 di ogni anno
* Terza rata -scadenza 31/12 di ogni anno

**Art.4-Oneri a carico della professionista**

1**.**La dott.ssa Camellini non può destinare i locali così concessi in uso per attività o usi diversi da quelli indicati all’art.1; inoltre dovrà rispettare ogni eventuale ulteriore prescrizione che l’Amministrazione dovesse ritenere necessario, o anche solo opportuno, impartire per l’uso dei locali. L’Amministrazione comunale, a sua semplice richiesta, si riserva fin da ora la possibilità di utilizzare il locale sala attesa dell’ambulatorio di Correggioverde ed il relativo bagno per l’organizzazione di incontri e/o riunioni. Inoltre i locali di Correggioverde non potranno essere utilizzati in occasione delle consultazioni elettorali in quanto sede di seggio: per tale finalità i locali dovranno essere lasciati liberi due giorni prima fino a due giorni dopo le date delle elezioni.

2.Gli arredi e le attrezzature presenti all’interno dei locali sono di proprietà del Comune di Dosolo e non potranno in alcun modo essere danneggiate e/o sottratte all’utilizzo che ne fa il Comune .

3.Limitatamente ai giorni e alle fasce orarie di utilizzo la dott.ssa Camellini è costituita custode dei locali, dei relativi impianti e di quant’altro in essi contenuto a qualsiasi titolo ed è pertanto responsabile della loro perdita o deterioramento, esonerando espressamente l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che all’immobile potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi; resta inteso che il Comune non è parimenti responsabile per i danni causati a terzi, a persone o cose, per le attività svolte dal professionista all’interno di tali locali.

4.La dott.ssa Camellini dovrà conservare con cura, con divieto di darne copia o originale ad estranei, le chiavi relative a tali locali e dovrà osservare fino alla fine dell’emergenza da covid 19 tutte le prescrizioni dettate dalle norme sanitarie e dai protocolli di sicurezza vigenti per la prevenzione del contagio.

**Art.5 – Utilizzo da parte del Comune**

L’Amministrazione comunale, a sua semplice richiesta, si riserva fin da ora la possibilità di utilizzare il locale sala attesa dell’ambulatorio di Correggioverde ed il relativo bagno per l’organizzazione di incontri e/o riunioni. Inoltre i locali di Correggioverde non potranno essere utilizzati in occasione delle consultazioni elettorali in quanto sede di seggio: per tale finalità i locali dovranno essere lasciati liberi due giorni prima fino a due giorni dopo le date delle elezioni.

**Art. 6 – Revoca della convenzione**

L’Amministrazione comunale può revocare in qualsiasi momento tale accordo per motivi di pubblico interesse o per comportamenti assunti in violazione di quanto previsto agli articoli 3 e 4 senza che la dott.ssa Camellini possa vantare alcun diritto; in tal caso i locali dovranno essere resi disponibili entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione .

**Art.7 –disposizioni finali**

Le parti si danno espressamente atto che il presente accordo, sottoscritto per l’utilizzo temporaneo e parziale dei locali in oggetto, non rientra nel campo di applicazione della L.392/78, non essendo loro comune intenzione la sottoscrizione di un contratto di locazione.

La dott.ssa Camellini si impegna, con la sottoscrizione del presente accordo a rispettare, per quanto compatibili, anche le disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Dosolo . La dott.ssa Camellini autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente atto, per ottemperare a disposizioni di legge nonché a pubblicarli sul sito istituzionale del Comune e in “Amministrazione trasparente” e dichiara di essere informata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici/telematici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dosolo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune

Dott.ssa Borghi Roberta Dott.ssa Camellini Angelica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_